



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

art. 1 - OGGETTO

1. Il presente documento ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza del COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI (di seguito anche Stazione Appaltante).
2. Le prestazioni indicate in seguito sono economicamente comprese nell'appalto dei lavori di realizzazione dell'impianto. Tutti gli oneri previsti dal presente disciplinare, nessuno escluso, sono a totale carico dell'offerente che risulta aggiudicatario dei lavori di realizzazione dell'impianto.
3. L'offerente che intende partecipare può proporre, nell'offerta tecnica, miglioramenti sulla qualità riguardanti il servizio in oggetto.

art. 2 - PRESTAZIONI PREVISTE

1. Il progetto posto a base di gara, prevede le seguenti prestazioni già comprese nell'appalto, per la durata di 24 mesi a partire dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori:
 - FORMAZIONE
 - ASSISTENZA
 - CONTROLLI PREVENTIVI
 - MANUTENZIONE ORDINARIA
 - LICENZE SOFTWARE

art. 3 - FORMAZIONE

1. La formazione è diretta a istruire gli operatori delle centrali di videosorveglianza del Comune sul funzionamento del sistema. Al termine della formazione viene redatto e trasmesso alla Committenza apposito report contenente il grado di soddisfazione del personale.
2. La formazione avviene in loco.
3. La formazione, se necessario, viene ripetuta, in loco o in remoto.

art. 4 - ASSISTENZA

1. L'assistenza è diretta a consentire agli operatori di ottenere soluzioni ai malfunzionamenti, ottenere chiarimenti sull'utilizzo dei sistemi, risolvere problematiche di qualunque altro genere che influiscono sul corretto e spedito utilizzo del sistema.
2. L'appaltatore mette a disposizione un numero telefonico attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
3. Il personale di assistenza telefonica dell'appaltatore deve essere adeguatamente formato e dotato di software di teleassistenza.
4. Nei casi di problematiche non risolvibili a distanza l'appaltatore invia operatori in loco nel tempo massimo di 24 ore.

art. 5 - CONTROLLI

1. L'appaltatore effettua i controlli preventivi previsti dall'elaborato progettuale PIANO DI MANUTENZIONE secondo le modalità e frequenza in esso indicate, compresa la trasmissione dei report di controllo.
2. Le maestranze addette al controllo devono possedere tutte le abilitazioni di legge.
3. Nel caso i controlli segnalassero malfunzionamenti, l'appaltatore effettua le riparazioni ritenute necessarie alla sicurezza, continuità e funzionalità del sistema.
4. Inoltre, l'appaltatore invia MENSILMENTE una reportistica dettagliata che certifica la presenza effettiva delle registrazioni video da mettere a disposizione delle forze dell'ordine
5. Su richiesta delle forze dell'ordine l'appaltatore scarica dal sistema e trasmette alla stazione appaltante le immagini o i filmati richiesti;

art. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA

1. La manutenzione ordinaria è riferita a tutte le componenti del sistema (hardware, software e impianti elettrici);
2. Tutte le attività svolte devono essere eseguite con elevati standard di sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti (privacy, sicurezza sul lavoro, ecc.).
3. Qualora durante lo svolgimento delle attività di assistenza, controlli o manutenzione fossero riscontrati anomalie o guasti, l'appaltatore, anche direttamente ed in modo autonomo, dovrà verificare e ripristinare le condizioni iniziali di corretto funzionamento.
4. In tutti i casi l'intervento di avvio della manutenzione deve avvenire entro le seguenti tempistiche:
 - Per verifiche da remoto: entro 24 ore dalla chiamata
 - Per interventi sul campo: entro 24 ore dalla chiamata
5. Al termine degli interventi di manutenzione l'appaltatore deve compilare un rapporto tecnico contenente le seguenti informazioni:
 - a. generalità del personale che ha eseguito l'intervento tecnico, la data e l'orario dello stesso;
 - b. la descrizione (nomenclatura, numero di serie, ecc.) dell'apparato o della parte soggetta al guasto o all'avaria;
 - c. il tipo di guasto riscontrato con le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi;
 - d. l'elenco dei controlli eseguiti;
 - e. i risultati delle verifiche effettuate;
 - f. la durata dell'intervento e le apparecchiature utilizzate;
 - g. l'indicazione delle parti sostituite o riparate, nonché le loro caratteristiche tecniche (marca, modello, numero di serie, part-number, ecc.);
6. fermo restando il periodo di garanzia previsto per legge, durante tutto il periodo oggetto del contratto l'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla fornitura e sostituzione definitiva di parti o componenti guasti o causa di malfunzionamenti ovvero non conformi alla normativa vigente. La sostituzione deve essere effettuata con componenti del medesimo tipo, nuovi di fabbrica o ricondizionati, garantiti perfettamente funzionanti, compatibili e con funzionalità equivalenti o superiori a quelli che vengono sostituiti. Sono esclusi gli oneri derivanti da cause di forza maggiore, debitamente documentate ed accertate dalla Stazione Appaltante.
7. Si intendono inoltre a carico dell'appaltatore l'acquisizione di tutti gli strumenti, attrezzi, apparati, segnaletica stradale, veicoli e piattaforme mobili e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività manutentive.
8. L'Appaltatore deve inoltre richiedere autorizzazioni, permessi e quanto altro necessario per l'attività di manutenzione (es. richieste occupazioni di suolo pubblico, permessi alla circolazione, ordinanze sindacali, ecc.).

art. 7 - LICENZE SOFTWARE

1. L'appaltatore, a sua cura e carico, dovrà fornire ed installare le licenze software:
 - del sistema di lettura targhe per anni 3, per ogni telecamera;
 - del sistema di videosorveglianza per anni 3, per ogni telecamera;

art. 8 - CONTRATTO

1. Il contratto di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza è parte integrante del contratto d'appalto per la realizzazione dell'impianto, decorre dalla data dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del sistema di videosorveglianza ed ha una durata minima di DUE annualità consecutive.
2. Alla scadenza del contratto l'appaltatore restituisce tutto il materiale in suo possesso di proprietà dell'Ente (chiavi, materiale vario ecc. ecc.) e fornisce la documentazione completa ed aggiornata di tutto l'impianto di videosorveglianza.
3. Le manutenzioni ancora aperte dovranno essere comunque lavorate e chiuse.

art. 9 - CAUZIONI E GARANZIE

1. Entro la scadenza della cauzione definitiva prestata per la realizzazione dell'impianto, e comunque entro la data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà prestare una seconda cauzione definitiva per il servizio di manutenzione, che dovrà avere piena efficacia fino alla scadenza del contratto di manutenzione. Essa potrà essere svincolata solo dietro autorizzazione specifica della Stazione Appaltante, dopo l'approvazione del certificato di esecuzione del servizio di manutenzione. L'importo garantito non potrà essere inferiore ad euro 5.000,00 all'anno;
2. Sulle apparecchiature installate è applicata la garanzia, comprensiva della manodopera e di qualsiasi altro onere di manutenzione di due anni decorrenti dalla data del documento di trasporto e consegna del materiale.

art. 10 - RESPONSABILITÀ

1. L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, causato nell'esecuzione/gestione del servizio, sia a terzi che alla Stazione Appaltante e solleva, sin dall'avvio dell'attività, la Stazione Appaltante da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale, verso terzi sia per danni alle persone, alle cose, agli animali o di natura patrimoniale, sia per mancata erogazione del servizio verso gli utenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dagli obblighi assunti e derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento.
2. L'appaltatore mantiene sollevato ed indenne la Stazione Appaltante dai danni causati per propria responsabilità ai terzi (persone o cose) nello svolgimento del servizio affidato alla medesima.

art. 11 - PENALI

1. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio con la massima diligenza. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali comporterà l'applicazione delle penali di seguito indicate.
2. La recidiva nel medesimo anno solare comporterà il raddoppio della penale. In ogni caso l'applicazione delle penali è sempre cumulativa e non esclude la formulazione di ulteriori richieste risarcitorie.
3. Le contestazioni verranno anticipate attraverso lettera raccomandata o PEC. L'appaltatore ha facoltà di controdedurre in forma scritta entro cinque giorni lavorativi, a far tempo dalla data di spedizione della raccomandata o della PEC. In mancanza di accoglimento delle controdeduzioni e/o nel caso di omissione di invio delle medesime nel termine suindicato, la Stazione Appaltante procederà alla applicazione della penale:
 - Euro 700,00 (settecento/00) per ogni ingiustificato rifiuto alla trasmissione della documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante per il controllo del servizio;
 - Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno (solare) di ritardo sull'esecuzione delle prestazioni e/o dei lavori o per la mancata esecuzione degli stessi, o per il mancato rispetto dei tempi di intervento. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi dei danni diretti subiti a seguito della mancata esecuzione delle attività ed anche del mancato utilizzo e quindi del mancato utile derivante dal forzato inutilizzo dell'infrastruttura/impianto oggetto del servizio, o dal mancato intervento in caso di particolari urgenze;
4. Le penali saranno attinte dal deposito cauzionale definitivo, il quale dovrà essere reintegrato dall'appaltatore nei successivi 15 (quindici) giorni.
5. L'applicazione delle penali sarà segnalata all'appaltatore attraverso lettera raccomandata o PEC.
6. Il limite massimo delle penali comminate all'Appaltatore viene fissato nel 5% (cinque per cento) dell'importo di aggiudicazione dei lavori di realizzazione dell'impianto.

art. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinata.
2. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi (persone, compreso il personale dell'Amministrazione, animali e cose), con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il massimale minimo di Euro 1.000.000,00.
3. La copertura assicurativa, che deve coprire anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione.
4. Qualora l'appaltatore sia un RTI è onere dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

art. 13 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro l'appaltatore deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008).
2. Resta a carico dell'appaltatore la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari al lavoro in sicurezza dei propri dipendenti in conformità a quanto previsto dal D.U.V.R.I..
3. L'appaltatore dovrà formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal Decreto Legislativo indicato al punto 1.

art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto in caso di fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale o scioglimento dell'appaltatore
2. Inoltre, la risoluzione viene dichiarata nei casi seguenti, a seguito di diffida a provvedere inviata all'appaltatore e rimasta inevasa dopo il quindicesimo giorno dal suo ricevimento:
 - gravi e reiterati inadempimenti nella gestione del servizio e nell'esecuzione del contratto o delle norme di legge relative al servizio, qualora imputabili alla diretta responsabilità dell'appaltatore e tali comunque da pregiudicare la prestazione del servizio ad esso affidato;
 - applicazione reiterata delle sanzioni previste del presente disciplinare determinanti, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, grave disservizio;
 - il venir meno della fiducia nei confronti dell'appaltatore dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il Servizio affidato.
3. Nelle ipotesi sopraindicate la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, all'appaltatore incamerando la cauzione a titolo di penale ed indennizzo, salvo i danni ulteriori.

art. 15 - DISDETTA

1. In caso di disdetta del contratto da parte dell'appaltatore prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

art. 16 - RISERVATEZZA

1. L'appaltatore si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

art. 17 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dal Comune di San Damiano d'Asti quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.